Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 179 del 6 luglio 1963

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 6 luglio 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

(pubblicate nel "Bollettino Ufficiale,, della Regione nel 2° semestre dell'anno 1962)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1962, n. 15.
Modificazione della composizione del Consiglio di sanità della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *luglio* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consiglio di sanità della Valle d'Aosta è composto, oltre che dai membri previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 1962, n. 8, anche dal Presidente del Collegio delle assistenti sanitarie visitatrici infermiere professionali e vigilatrici l'infanzia della Valle d'Aosta o da un suo delegato.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 luglio 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1962, n. 16.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma della Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 16 *agosto* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio regionale nell'adunanza delli sei luglio 1962 (provvedimento n. 94), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, che prevede nel complesso e in pareggio l'ammontare di Lire ottomiliardi quattrocento cinquantamilioni duecentoquarantaduemila settecento per numero 61 capitoli dello stato di previsione della Entrata (allegato *A*), recante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione derivante dagli esercizi finanziari precedenti in Lire 536.500.000 (allegato *D*) e l'ammontare di lire ottomiliardi quattrocentocinquantamilioni duecentoquarantaduemila settecento per numero 228 capitoli dello stato di previsione della Spesa (allegato *B*), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (allegato *C*).

Art. 2.

E' autorizzata, per quanto di competenza della Regione, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, a' sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all'Amministrazione regionale ai sensi di legge.

Art. 3.

E' confermata, anche per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, l'applicazione delle sovraimposte provinciali sui terreni e sui fabbricati con le seguenti aliquote:

per i terreni: lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356;

per i fabbricati: lire 11 per ogni 100 lire di reddito imponibile.

Art. 4.

E' confermata, anche per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, l'applicazione dell'addizionale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni con le aliquote dell'1,75 per cento per i redditi di categoria *B* e dell'1,40 per cento per i redditi di categoria *C* 1.

Art. 5.

E' confermata, anche per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, l'applicazione dell'imposta camerale con l'aliquota del 2,50% a' sensi della legge 20 ottobre 1961, numero 1182.

Art. 6.

L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo saranno deliberati, nei limiti delle previsioni del bilancio, con provvedimenti del Consiglio o della Giunta secondo le rispettive competenze di materia, ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 7.

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 46) e dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 47) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti, rispettivamente, della Giunta regionale o del Consiglio, su proposta dell'Assessore alle finanze.

E' all'uopo approvato il seguente elenco allegato *F* annesso alla presente legge:

Elenco allegato F: Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1962-1963 ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine con provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 8.

L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati, ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali, nonchè al pagamento delle spese, anche straordinarie, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 9.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 55 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire cinquanta milioni per le finalità previste dalla legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, concernente provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare dalla Giunta secondo le modalità ed i criteri previsti dalla predetta legge regionale.

Art. 10.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 84 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire trentasette milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 84 in data 12 luglio 1960 e n. 118 in data 7 ottobre 1960, concernenti l'assegnazione gratuita di libri e quaderni ad alunni assistiti delle scuole elementari e per sussidi ai Patronati scolastici, spesa da approvare e da liquidare con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, la spesa di Lire diciottomilioni novecentomila sul capitolo 98/a del bilancio e la spesa di lire trentamilioni cinquecentomila sul capitolo 186 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di assistenza e di ricovero di tubercolotici poveri ammessi all'assistenza, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale a' sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959.

Art. 12.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sui capitoli 109 e 111 della parte Spesa del bilancio, rispettivamente, la spesa di lire trentuno milioni per spese e contributi concernenti l'assistenza e il ricovero di malati poveri in Istituti e luoghi di cura e la spesa di lire undici milioni per assistenza climatica all'infanzia, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 13.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 119 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire cinque milioni per le finalità previste dalla legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, concernente norme sull'assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani,

Art. 14.

E' autorizzata, per l'esercizio finaziario 1° luglio 1962 30 giugno 1963, sul capitolo 120 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire undici milioni per le finalità previste dalla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, recante provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere

alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalla predetta legge regionale.

Art. 15.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 144 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire settantacinquemilioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità già stabilite con il provvedimento consiliare n. 45 in data 7 aprile 1955, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 16.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 148 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire quarantacinquemilioni per la concessione di sussidi straordinari nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con il provvedimento consiliare n. 46 in data 7 aprile 1955 e successivi provvedimenti integrativi, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 17.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 150 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire cinquantamilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955 e n. 167 in data 18 dicembre 1959 e successivi provvedimenti integrativi, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell'attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 18.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 151 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire duecentoventi milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955 e n. 37 in data 21 marzo 1959, concernenti provvedimenti intesi a favorire il miglioramento dell'edilizia rurale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale secondo le modalità previste dai citati provvedimenti consiliari.

Art. 19.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 157 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire settantacinque milioni per contributi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dal provvedimento consiliare n. 72 in data 29 maggio 1957, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato.

Art. 20.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 173 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire due milioni per le finalità previste dalla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, recante norme per la corresponsione di assegni annuali di riconoscimento agli insegnanti delle scuole sussidiate, spesa da approvare e liquidare con le modalità stabilite nella citata legge regionale.

Art. 21.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 184 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire venti milioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont Saint Martin, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 22.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 195 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire novantacinque milioni per contributi e saldo di contributi da concedere per le finalità previste dalle deliberazioni consiliari n. 119 in data 8 ottobre 1949, n. 156 in data 10 dicembre 1956, n. 42 in data 10 marzo 1958 e n. 66 in data 10 giugno 1960, concernenti provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo e il miglioramento dell'industria e dell'attrezzatura turistica ed alberghiera, spesa da approvare e da liquidare con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 23.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 198 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire cinquantacinque milioni per le finalità previste dal provvedimento consiliare n. 150 in data 29 dicembre 1949, concernente provvidenze per la tutela e il miglioramento dell'edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 24.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, come da allegati *A*, *B* e *C* annessi alla presente legge:

RIEPILOGO

Entrate e Spese effettive

Entrata (compreso avanzo amministrazione)	L. 6.785.692.700
Spesa	» 6.622.450.260
Differenza	+ L. 163.242.440

Entrate e Spese per movimento di capitali per partite di giro e contabilità speciali

Entrata	L. 1.664.550.000
Spesa	» 1.827.792.440
Differenza per movimenti di capitali, per partite di giro e contabilità speciali .	— L. 163.242.440

Riassunto generale

Entrata	L. 8.450.242.700
Spesa	L. 8.450.242.700

Art. 25.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 agosto 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1962, n. 17.
Provvidenze per promuovere lo sviluppo della viabilità rurale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 16 *agosto* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di contributi per l'esecuzione di opere di costruzione, sistemazione e riattamento di strade poderali, interpoderali e vicinali secondo le norme dei successivi articoli.

Le strade vicinali devono avere prevalente interesse agricolo.

Art. 2.

Le opere di costruzione e di sistemazione di strade vicinali e interpoderali al servizio di collettività agricole, che rivestano una rilevante importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura, o che siano d'interesse generale per zone agricole e forestali comprendenti una pluralità di aziende aventi comuni necessità di viabilità, potranno essere eseguite direttamente dall'Assessorato per l'agricoltura e per le foreste che vi provvederà in economia diretta o mediante appalto con spese a parziale carico della Regione come previsto al successivo articolo 3.

Art. 3.

I contributi o il concorso finanziario della Regione nelle spese per le opere di cui agli articoli 1 e 2 sono concessi con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, nelle seguenti misure:

a) 50% della spesa ammessa per opere di costruzione, sistemazione e riattamento di strade poderali;

b) 60% della spesa ammessa per opere di costruzione, sistemazione e riattamento di strade interpoderali o vicinali di modesta importanza agricola o forestale;

c) 70% della spesa ammessa per opere di costruzione, sistemazione e riattamento di strade interpoderali o vicinali di rilevante interesse agricolo o forestale e, comunque, non ricadenti nel precedente capoverso lettera *b*);

d) 87,50% della spesa ammessa per le opere previste nell'art. 2. La concessione del contributo o l'esecuzione dei lavori a cura della Regione sono subordinate alla dimostrazione della disponibilità della somma corrispondente alla quota del 12,50 % della spesa ammessa, quota a carico dei beneficiari. Detta quota potrà essere sostituita, totalmente o parzialmente, da prestazioni di mano d'opera per un corrispondente importo, previo benestare e secondo le disposizioni dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.

Per i Consorzi regolarmente costituiti con atto pubblico le percentuali di contributo previste per le opere indicate nei punti *b*) e *c*) del presente articolo sono elevate, rispettivamente, al 65% e al 75%.

Art. 4.

Dalla spesa ammissibile a contributo sono esclusi gli oneri relativi alla costituzione delle servitù derivanti dalla costruzione, sistemazione, riattamento ed uso delle strade interpoderali e vicinali.

Sono pure esclusi gli oneri che potrebbero derivare dalla cessione della proprietà di terreni per la costruzione, sistemazione, allargamenti e riattamenti delle strade vicinali.

La concessione dei contributi di cui all'art. 1 e gli interventi previsti dall'art. 2 sono subordinati alla dimostrazione della avvenuta istituzione delle necessarie servitù di passaggio.

Alla liquidazione dei contributi si provvederà ad avvenuto collaudo dei lavori eseguiti.

Potranno essere concessi acconti sui contributi in base a stati di avanzamento dei lavori.

Art. 5.

Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge i richiedenti singoli o riuniti in Consorzio.

I Consorzi devono essere regolarmente costituiti con atto pubblico e, ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, devono produrre il piano di finanziamento delle opere e quello di ripartizione delle spese tra i singoli consortisti.

Art. 6.

Al riconoscimento, all'accertamento e alla valutazione dei requisiti e delle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1, agli articoli 2 e 3 ed al terzo comma dell'art. 4 della presente legge provvede l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

All'Assessorato stesso è demandato il giudizio in merito alla rispondenza delle opere alle finalità che si prefigge la presente legge, nonchè ogni altro adempimento per la sua applicazione.

Contro i provvedimenti dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Art. 7.

Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvederà per lire centomilioni con imputazione all'apposito fondo residuato di lire 200.000.000 già finanziato con mutuo passivo a' sensi della legge regionale 30 agosto 1961, n. 8 e impegnato con provvedimento consiliare n. 69 in data 4 giugno 1962 e per lire quaranta milioni sul fondo residuato di lire quaranta milioni impegnato con provvedimento della Giunta regionale numero 3882 in data 27 giugno 1962.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 e a carico dei bilanci per i successivi esercizi finanziari si provvederà, nei limiti di spesa annua previsti dai bilanci, mediante imputazione agli appositi istituendi capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 143 di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962; le spese stesse saranno finanziate con il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione, con eventuali contributi dello Stato e, comunque, con eventuale riduzione di spese straordinarie.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 agosto 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1962, n. 18.
Provvidenze per promuovere lo sviluppo di cooperative di meccanizzazione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 16 *agosto* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale promuove lo sviluppo della meccanizzazione agricola intesa ad assicurare la esecuzione delle operazioni agricole nelle aziende associate.

A tal fine promuove la costituzione di « Cooperative di meccanizzazione agricola », la preparazione tecnico-professionale dei lavoratori agricoli, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli agricoltori singoli o associati e la attuazione delle iniziative e provvidenze tecniche e finanziarie idonee allo scopo.

Art. 2.

L'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a promuovere la costituzione di « Cooperative di meccanizzazione agricola » aventi il compito di attuare la meccanizzazione delle operazioni agricole nelle aziende associate, la gestione delle attrezzature agricole, la esecuzione in comune delle operazioni agricole, l'uso e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici.

Le « Cooperative di meccanizzazione agricola » costituite con atto pubblico e rette da appositi statuti e regolamenti conformi alle vigenti norme di legge, potranno beneficiare dell'assistenza tecnica e amministrativa dei competenti uffici regionali in sede di costituzione e di funzionamento.

Art. 3.

Alle « Cooperative di meccanizzazione agricola » di cui all'art. 2 possono essere concessi contributi per l'acquisto di macchine agricole, motrici ed operatrici e di attrezzature agricole in genere, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della spesa riconosciuta ammissibile.

Ai « Consorzi di miglioramento fondiario » legalmente costituiti e alle « Cooperative agricole » legalmente costituite possono essere concessi contributi per gli scopi e nella misura indicati nel comma precedente, sempre che uniformino i loro statuti alle norme previste dalla presente legge.

Art. 4.

La concessione dei contributi di cui all'art. 3 è subordinata:

1) alla rispondenza tecnica delle macchine e degli attrezzi, alle caratteristiche ambientali e agli ordinamenti produttivi delle aziende agricole associate;

2) alla economicità d'impiego delle macchine riferita al comprensorio agricolo delle « Cooperative di meccanizzazione agricola », delle « Cooperative agricole » e dei « Consorzi di miglioramento fondiario »;

3) all'impegno dell'ente cooperativo consorziale beneficiario, con adeguata garanzia, di non distogliere le attrezzature dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine fissato dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste;

4) alla esistenza, per gli enti cooperativi o consorziali di cui ai primi due commi dell'art. 3, di una organizzazione tecnico-amministrativa che dia garanzia di un buon funzionamento per la disponibilità di personale tecnico ed amministrativo idoneo alla conduzione, manutenzione ed esercizio dei mezzi meccanici, nonchè per la disponibilità di adeguati ricoveri per le macchine agricole e della attrezzatura necessaria alle normali riparazioni e manutenzioni dei mezzi meccanici.

Art. 5.

Ai fini della concessione dei contributi le « Cooperative di meccanizzazione agricola », le « Cooperative agricole » e i « Consorzi di miglioramento fondiario » devono dimostrare che i loro soci o consortisti abbiano assunto l'impegno di versare al tesoriere dell'Ente cooperativo o consorziale somme complessivamente corrispondenti al 20% del valore capitale delle acquistande attrezzature a titolo di « fondo di integrazione del contributo regionale » nonchè altre somme complessivamente corrispondenti al 10% del valore capitale delle attrezzature a titolo di « fondo per spese annuali di esercizio, di ammortamento del capitale macchine e di funzionamento ».

La concessione del contributo è, inoltre, subordinata alla presentazione, da parte degli organi cooperativi o consorziali, del piano di ripartizione, fra i soci, del 20% del valore delle attrezzature. Lo stesso piano di ripartizione fra i soci deve essere presentato per le spese annue di esercizio (ammortamento, manutenzione, assicurazione) relative al periodo di normale durata tecnica delle attrezzature stesse.

Art. 6.

Lo scioglimento delle « Cooperative di meccanizzazione agricola », delle « Cooperative agricole » e dei « Consorzi di miglioramento fondiario » che abbiano beneficiato delle provvidenze di cui alla presente legge non potrà essere approvato prima che siano trascorsi anni dieci dalla data di costituzione, sotto pena di totale restituzione del contributo ricevuto dalla Amministrazione regionale.

Art. 7.

Gli organismi cooperativi o consorziali di cui all'art. 3 che beneficino delle provvidenze previste dalla presente legge debbono sottoporsi al controllo tecnico-amministrativo dello Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.

Gli statuti, i regolamenti e le deliberazioni degli organismi cooperativi o consorziali dovranno uniformarsi alle norme della presente legge particolarmente per quanto concerne gli obblighi previsti dalla legge stessa.

Art. 8.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere iniziative volte alla preparazione e all'addestramento di personale idoneo alla direzione e amministrazione delle « Cooperative di meccanizzazione agricola », nonchè alla preparazione di personale idoneo alla conduzione, manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici agricoli. Le spese necessarie per la preparazione e l'addestramento professionale del personale di cui sopra saranno assunte totalmente o parzialmente a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 9.

Al riconoscimento, accertamento e valutazione dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente legge ai fini della concessione dei contributi provvede l'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste. All'Assessorato stesso è demandato il giudizio in merito alla rispondenza, o meno, delle attrezzature meccaniche alle finalità che si prefigge la presente legge e, conseguentemente, in merito alla ammissione, o meno, della relativa spesa alla concessione del contributo regionale, nonchè in merito ad ogni altro adempimento concernente l'applicazione della presente legge.

Contro i provvedimenti dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Art. 10.

Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvederà per lire cinquanta milioni con imputazione all'apposito fondo residuato di lire duecento milioni già finanziato con mutuo passivo a' sensi della legge regionale 30 agosto 1961, n. 8 e impegnato con provvedimento consiliare n. 69 in data 4 giugno 1962.

Alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 e a carico dei bilanci per i successivi esercizi finanziari si provvederà, nei limiti di spesa annua previsti dai bilanci, mediante imputazione agli appositi istituendi capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 145 di spesa del bilancio per l'esercizio 1° luglio 1961-30 giugno 1962; le spese stesse saranno finanziate con il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione, con eventuali contributi dello Stato e, comunque, con eventuale riduzione di spese straordinarie.

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle di Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 agosto 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1962, n. 19.

Realizzazione di un programma di pubbliche relazioni da svolgere tramite la « Agence Européenne de relations publiques ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 16 *agosto* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'attuazione tramite la « Agence Européenne de Relations Publiques » con sede a Parigi, di un programma di pubbliche relazioni per conto della Regione autonoma della Valle di Aosta, in conformità agli accordi intercorsi tra l'Agenzia stessa e l'Amministrazione regionale e già sottoposti all'esame del Consiglio regionale nell'adunanza del 5 giugno 1962 (provvedimento consiliare n. 79).

Art. 2.

All'approvazione e alla liquidazione delle spese, previste in lire 22.000.000 (ventiduemilioni), per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1, provvederà la Giunta regionale con motivate deliberazioni e con imputazione all'apposito capitolo di spesa 177 della parte straordinaria del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1962-1963 (« Spese, sussidi e contributi per attività ed iniziative culturali, per pubbliche relazioni, nonchè per manifestazioni culturali e scientifiche varie »).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle di Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Roma, addì 14 agosto 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1962, n. 20.

Provvidenze regionali per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *agosto* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone della Valle d'Aosta riconosciute economicamente depresse ai sensi delle leggi vigenti e che necessitano dell'apporto economico di attività industriali, è autorizzata la concessione di contributi straordinari regionali per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone medesime alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge debbono essere presentate all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio corredate dei programmi finanziari di produzione e di impiego di mano d'opera, nonchè dei progetti di massima dei costruendi nuovi stabilimenti industriali.

Art. 3.

I contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge saranno concessi, con deliberazione del Consiglio regionale, alle Imprese industriali che, a giudizio dell'Amministrazione regionale, diano le necessarie garanzie finanziarie per l'impianto e la gestione dei nuovi stabilimenti industriali, per il maggiore impiego della mano d'opera locale e per lo scrupoloso rispetto della legislazione sul lavoro.

I contributi straordinari saranno concessi in relazione alla superficie e al valore delle aree di terreno acquistate e ritenute dalla Regione necessarie per il primo impianto dei nuovi stabilimenti industriali.

La misura dei contributi sarà, di volta in volta, determinata in base ad un importo non superiore a lire milletrecento per ogni metro quadrato di superficie delle aree di terreno di cui al precedente comma.

Art. 4.

I contributi straordinari previsti dalla presente legge saranno concessi e liquidati alle condizioni seguenti:

a) preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle Imprese industriali, di assumere al lavoro, nei costruendi stabilimenti, mano d'opera disoccupata tramite i competenti Uffici di collocamento, in conformità alle vigenti norme di legge;

b) preventivo rilascio, da parte delle Imprese industriali, di atto di impegno a riservare a favore della Regione il diritto di prelazione in caso di vendita degli stabilimenti industriali e dei relativi terreni;

c) preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle Imprese industriali, di stabilire e mantenere la sede fiscale, tecnica, commerciale e il domicilio legale in Valle d'Aosta;

d) pagamento rateale dei contributi regionali secondo le seguenti scadenze ed in base a quote percentuali dei contributi da determinare, caso per caso;

1ª rata: ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione dei nuovi stabilimenti industriali;

2ª rata: all'inizio del funzionamento dei nuovi stabilimenti industriali;

3ª rata a saldo: tre mesi dopo la data di versamento della precedente 2ª rata.

Art. 5.

Le spese previste in complessive lire sessanta milioni da erogare per la concessione dei contributi straordinari di cui alla presente legge saranno imputate all'apposito fondo residuato di lire sessanta milioni finanziato mediante assunzione di mutuo passivo ai sensi della legge regionale 30 agosto 1961 ed impegnato con provvedimento consiliare n. 69 in data 4 giugno 1962.

Art. 6.

Con separata legge sarà disciplinata la funzione amministrativa della Regione relativa alla espropriazione per pubblica utilità di immobili destinati all'insediamento ed all'ampliamento di nuove attività industriali nella Regione con spese non a carico dello Stato.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle di Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 agosto 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1962, n. 21.

Concorso finanziario della Regione nelle spese per la istituzione ed il funzionamento in Aosta di una sezione dell'Istituto nazionale della nutrizione per studi e ricerche sull'alimentazione delle popolazioni dell'arco alpino.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 15 *novembre* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 la concessione di contributi regionali per un importo annuo di spesa non superiore a lire 1.500.000 (un milione cin-

quecento mila) all'Istituto nazionale della nutrizione, con sede in Roma — di cui all'art. 1 (lettera *d*) della legge 6 marzo 1958, n. 199 — per l'istituzione ed il funzionamento in Aosta di una Sezione di studi e ricerche sull'alimentazione delle popolazioni dell'arco alpino.

Art. 2.

Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al precedente articolo si provvederà in base alle norme di apposita Convenzione da stipulare tra la Regione e l'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 3.

Per il finanziamento della spesa di lire 1.500.000, prevista a carico del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 per l'applicazione della presente legge, sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei capitoli 185 e 188 dello stato di previsione della Parte 2ª - Spesa del bilancio stesso:

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 185 — Spese per acquisto di materiali di dotazione del Laboratorio regionale di igiene e profilassi e spese per acquisto di apparecchi sanitari, scientifici e tecnologici . . . . L. 1.500.000

Variazione in aumento:

Capitolo 188 — Spese e contribui per la Sezione di Aosta dell'Istituto nazionale della nutrizione . L. 1.500.000

Art. 4.

All'approvazione, al finanziamento e all'erogazione delle spese annue per la concessione dei contributi regionali di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, con imputazione delle spese al sopracitato capitolo 188 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle di Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 novembre 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1962, n. 22.

Concorso finanziario della Regione nelle spese per il Centro di volo a vela istituito presso l'aeroporto regionale di Aosta a cura dell'Aero Club Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 15 *novembre* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il concorso finanziario della Regione nelle spese per il Centro di volo a vela istituito e gestito, presso l'Aeroporto regionale di Aosta, a cura dell'Aero Club della Valle d'Aosta secondo le norme, condizioni e modalità già stabilite dalle competenti autorità aeronautiche.

Art. 2.

Le spese da assumere a carico regionale per l'acquisto di apparecchiature, velivoli e strumentazioni, previste in complessive lire 8.000.000 (ottomilioni), saranno finanziate sul capitolo 195 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 (« Spese, contributi e sussidi ecc. per impianti, velivoli ed attrezzature del campo di aviazione di Aosta »), che presenta la necessaria disponibilità.

Le spese da assumere a carico regionale per la concessione di contributi a favore dell'Aero Club Valle d'Aosta nelle spese annue di gestione del Centro di volo a vela, prevista in annue lire 3.000.000 (tremilioni), saranno finanziate sul capitolo 118 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 (« Spese e contributi per la gestione e la manutenzione del campo di aviazione di Aosta »), che presenta la necessaria disponibilità, nonchè sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Alla approvazione ed alla liquidazione delle spese di cui sopra provvederà la Giunta regionale con motivate deliberazioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle di Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 novembre 1962

MARCOZ

(6392)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

(1151938) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.